



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LA CURA PEDAGOGICO-EDUCATIVA

*Emanato con Decreto 14 giugno 2018, n. 456
Entrato in vigore il 14 giugno 2018*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
PER LA CURA PEDAGOGICO-EDUCATIVA**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede e afferenza del Centro	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Assemblea degli Aderenti.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico	5
Art. 9 - Direttore scientifico del Centro	5
Art. 10 - Amministrazione e Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Modifiche al regolamento	6
Art. 12 - Cessazione del Centro	6
Art. 13 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca per la Cura Pedagogico-Educativa.

Art. 2 - Sede e afferenza del Centro

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria, a Varese.
2. Il Centro usufruisce degli spazi, attrezzature, finanziamenti, fondi e personale messi a disposizione dall'Università, da altri enti pubblici o privati.
3. Il Centro afferisce al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro è istituito per :
 - a. promuovere la ricerca, la formazione in itinere e l'approfondimento di tematiche d'indagine pedagogiche ed educative su area interdisciplinare e interuniversitaria;
 - b. progettare, sviluppare e realizzare approfondimenti teorici, progetti formativi e professionalizzanti che possano rispondere alle esigenze raccolte a livello universitario, interuniversitario e nel territorio, così favorendo la costituzione e l'espansione di una rete di servizi territoriale;
 - c. promuovere e quindi impostare e realizzare, in collaborazione con il CdL in Educazione Professionale dell'Università degli Studi dell'Insubria, con altre Università, Istituzioni pubbliche e private, Enti, Fondazioni, iniziative coerenti con le finalità del Centro;
 - d. tutelare e pubblicare degli scritti di ricerca e di approfondimento. Condividere e arricchire una biblioteca specialistica con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - e. confrontare, diffondere e divulgare delle conoscenze acquisite mediante convegni, corsi, lezioni, pubblici seminari e ogni altra utile iniziativa;
 - f. istituire premi e borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti anche specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
 - g. aggiornare il personale professionale del territorio per quanto concerne le discipline di approfondimento del Centro, comprendendo la collaborazione con le competenti dirigenze scolastiche sia territoriali, provinciali e regionali;
 - h. promuovere, applicare e sviluppare nuovi campi d'azione educativa in ambito sanitario, al fine di sostenere un approccio olistico alle cure.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro svolge le seguenti attività:
 - a. nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati: seminari, convegni di studio (nazionali e internazionali), attività di aggiornamento, cicli di conferenze, incontri e corsi di formazione, interventi e collaborazioni con strutture territoriali;
 - b. rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art. 3; su questi temi il Centro e il Corso di Laurea in Educazione Professionale



- potranno curare la pubblicazione di articoli, libri, manuali, riviste e quant'altro si riterrà idoneo (anche a livello informatico) per meglio realizzare le finalità del Centro stesso;
- c. attorno a specifiche questioni il Centro sostiene e realizza iniziative di ricerca-azione che coinvolgono gli operatori nell'individuazione di modalità di intervento innovative, più adeguate e efficaci per la cura dei malati e per le interazioni con i familiari;
 - d. nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituite borse e premi di ricerca;
 - e. il Centro favorisce lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per ampliare ed approfondire, con riferimento alle tematiche oggetto di ricerca, le conoscenze e le competenze esistenti all'interno e all'esterno dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - f. il Centro contribuisce a diffondere la cultura pedagogico educativa sia proponendo attività di alta formazione (master, corsi di perfezionamento) sia contribuendo alla diffusione della formazione di base nelle materie di studio rientranti nelle finalità del Centro, attraverso specifiche convenzioni con il sistema scolastico nei territori di afferenza dell'Università.
2. L'attività del Centro è verificata periodicamente, a scadenza almeno triennale, dal Dipartimento a cui afferisce, che può proporre la soppressione ai sensi del successivo art. 12.
 3. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Personale aderente al Centro

1. Oltre ai Docenti e Ricercatori proponenti, possono aderire al Centro docenti e ricercatori (di ruolo, a contratto o a riposo), laureandi, professionisti del settore pedagogico-educativo (operanti in organismi pubblici o privati) ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private; mediante la presentazione al Consiglio Scientifico di una formale domanda di adesione (corredata da C.V.), che illustri le motivazioni del candidato.
2. Sulla domanda di adesione il Consiglio scientifico si esprime entro 30 giorni, contro il diniego decidono definitivamente gli organi accademici competenti.
3. Al Centro può essere assegnato personale tecnico-amministrativo messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
4. Per il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
6. Per quanto concerne il rinnovo o la decadenza della posizione di aderente, si esprime il Consiglio, verificato l'impegno annuale. L'esclusione di un aderente può venire deliberata dal Consiglio, in presenza di gravi motivi.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. l'Assemblea degli Aderenti;
 - b. il Consiglio scientifico;
 - c. il Direttore scientifico del Centro.



Art. 7 - Assemblea degli Aderenti

1. L'Assemblea degli Aderenti è formata da tutti coloro che hanno fatto domanda di adesione al Centro e che sono stati ammessi.
2. L'Assemblea degli Aderenti viene convocata dal Direttore Scientifico almeno una volta all'anno.
3. Ogni tre anni l'Assemblea degli Aderenti delibera a maggioranza i quattro componenti del Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico, dal Coordinatore se nominato e almeno quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea degli Aderenti tra i suoi membri.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Centro.
3. Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. Ricordando che questi ultimi partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto consultivo, non contribuiscono alla formazione del numero legale e non partecipano alle deliberazioni del Consiglio che comportano impegni di spesa. I membri elettivi e cooptati durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.
4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
5. Di ogni riunione viene redatto il verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Direttore scientifico del Centro

1. Il Direttore scientifico:
 - a. è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori aderenti al centro stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro. Dura in carica tre anni ed è confermabile;
 - b. può designare un Coordinatore tra gli aderenti all'Assemblea che lo coadiuvi nelle sue attività;
 - c. può designare un Segretario, scelto tra gli aderenti all'Assemblea, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.
2. Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta ufficialmente il Centro;
 - b. presiede il Consiglio Scientifico nelle forme previste dal presente Regolamento;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche;
 - d. predispose la relazione annuale sull'attività scientifica svolta, che sottopone al Consiglio Scientifico per l'approvazione e successivamente invia al Direttore del Dipartimento di afferenza.
3. La convocazione delle riunioni è inviata a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata.



Art. 10 - Amministrazione e Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti, contributi e/o donazioni provenienti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed altri ministeri interessati all'area di ricerca del Centro stesso;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pubblici o privati, Fondazioni, nonché da persone singole, famiglie e/o sodalizi non strutturati in Fondazioni o Enti culturali;
 - d. Unione Europea e altri organismi internazionali;
 - e. eventuali contributi dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - f. eventuali contributi di enti privati o di istituti di credito;
 - g. donazioni o lasciti, entrate diverse.
2. Il Centro è un'unità di spesa, infatti è qualificato come centro di costo. Ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria. La gestione amministrativa e contabile fa capo al dipartimento di afferenza.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il Centro viene disattivato su proposta deliberata a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio Scientifico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza approvata dagli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano: lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria; il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria ed il Regolamento Generale di Ateneo.